

Codice Etico dell'Organismo di mediazioni civili e commerciali **Arca Mediazioni S.R.L. Unipersonale**

Preambolo, finalità e ambito di applicazione

- Il presente Codice Etico è adottato dall'Organismo Arca Mediazioni S.R.L. Unipersonale per disciplinare, in modo chiaro e trasparente, le regole di condotta applicabili all'Organismo, ai suoi rappresentanti, amministratori e responsabili, ai mediatori inseriti negli elenchi, ai collaboratori e dipendenti, nonché – per quanto di rispettiva competenza – alle parti e ai difensori che partecipano ai procedimenti di mediazione.
- Il Codice è redatto in coerenza con il D.M. 24 ottobre 2023, n.150.
- Per quanto non espressamente previsto dal Codice, si applicano il D. Lgs. 28/2010 e il D.M. 150/2023, le norme in materia di protezione dei dati personali e, ove compatibili, le regole deontologiche professionali degli avvocati e degli altri eventuali professionisti coinvolti.

Art. 1 – Principi generali

1. Tutti i destinatari del Codice si ispirano ai principi di legalità, imparzialità, indipendenza, efficienza, serietà, trasparenza e qualificazione professionale, come valorizzati dalla riforma Cartabia e recepiti dal D.M. 150/2023.
2. L'Organismo e i mediatori perseguono un servizio di mediazione trasparente e tracciabile, garantendo imparzialità, indipendenza e il corretto trattamento informativo verso gli utenti, in coerenza con gli obblighi di trasparenza previsti dal D.M. 150/2023.
3. Nei procedimenti, tutti i partecipanti mantengono un comportamento leale, rispettoso e collaborativo, evitando condotte dilatorie o ostruzionistiche, nel rispetto del ruolo del mediatore quale terzo imparziale sancito dall'ordinamento.

Art. 2 – Ambito soggettivo e diffusione

1. Il Codice Etico si applica a:
 - a. Organismo e suoi rappresentanti, amministratori e responsabili;
 - b. mediatori inseriti nell'elenco dell'Organismo;
 - c. collaboratori e dipendenti;
 - d. parti e difensori che partecipano ai procedimenti, limitatamente agli obblighi loro riferibili.
2. Il Codice Etico è allegato al regolamento di procedura, pubblicato e reso disponibile secondo gli obblighi di trasparenza e deposito al Ministero, in adempimento delle previsioni del D.M. 150/2023.

Art. 3 – Imparzialità, indipendenza e conflitti di interesse

1. L'Organismo, i mediatori, i collaboratori e i dipendenti garantiscono imparzialità e indipendenza, astenendosi in caso di conflitti di interesse reali o potenziali. L'Organismo si impegna a non prestare servizi quando ha un interesse nella lite, quale requisito di serietà per l'iscrizione e il mantenimento nel registro ministeriale.
2. Il mediatore esegue personalmente la prestazione, non può essere parte o rappresentare una parte avanti all'Organismo di cui è socio/legale rappresentante/responsabile ed è incompatibile se ha avuto rapporti professionali con una parte negli ultimi due anni; non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti nei due anni successivi alla definizione del procedimento.
3. Il Mediatore ha l'obbligo di non accettare l'incarico o di astenersi nei seguenti casi e, quando pertinente, nei casi previsti dai codici deontologici di appartenenza del singolo mediatore:
 - a. se ha un interesse economico o morale diretto nella questione oggetto di mediazione;
 - b. se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
 - c. se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
 - d. se in relazione alla questione oggetto di mediazione abbia dato consiglio o prestato patrocinio o prestato assistenza come consulente tecnico ad una delle parti della mediazione, o ha deposto nel corso di una causa connessa o collegata come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato;
 - e. se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza il mediatore può chiedere al responsabile dell'Organismo di astenersi.

- f. Il mediatore sottoscrive, prima dell'avvio, la dichiarazione di indipendenza e imparzialità e informa senza ritardo l'Organismo e le parti di qualsiasi circostanza che possa pregiudicare la sua neutralità.

Art. 4 – Riservatezza, segreto e inutilizzabilità

- a. Tutti i partecipanti sono tenuti alla riservatezza su informazioni, dichiarazioni e atti acquisiti nel corso della mediazione; il mediatore osserva il segreto sulle sessioni separate, salvo espressa autorizzazione della parte interessata.
- b. L'Organismo garantisce la corretta conservazione degli atti e dei dati, secondo i requisiti di efficienza e gli obblighi di trasparenza e conservazione previsti dal D.M. 150/2023, inclusi i registri informatizzati ed i sistemi telematici idonei a sicurezza e riservatezza.

Art. 8 – Competenze, formazione e aggiornamento

1. I mediatori devono possedere i requisiti previsti dalla normativa e dall'Organismo, mantenendo un aggiornamento professionale continuo, anche tramite percorsi teorico-pratici di formazione iniziale e continua stabiliti dal D.M. 150/2023.
2. L'Organismo garantisce il mantenimento di adeguati standard formativi e professionali dei mediatori e del personale, in coerenza con gli obblighi e i requisiti di efficienza previsti dal D.M. 150/2023.

Art. 9 – Doveri di condotta del mediatore

1. Il mediatore favorisce la comunicazione tra le parti, impedisce linguaggi offensivi o comportamenti prevaricatori, tutela la riservatezza dei colloqui separati e utilizza tecniche idonee a far emergere interessi e opzioni negoziali.
2. Il mediatore comunica tempestivamente ogni circostanza idonea a generare conflitto di interessi o ragionevole dubbio sulla sua neutralità; in tali casi si astiene e, se necessario, chiede la sostituzione.
3. Quando richiesto e consentito, formula proposte nel rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative; non assume diritti/obblighi connessi agli affari trattati diversi da quelli inerenti alla prestazione.
4. Il mediatore svolge personalmente la prestazione, nel rispetto delle incompatibilità temporali con rapporti professionali pregressi o successivi con le parti, secondo quanto previsto dal D.M. 150/2023.

Art. 10 – Doveri dell'Organismo

1. L'Organismo garantisce serietà ed efficienza dell'organizzazione (adeguatezza, capacità finanziaria, qualità del servizio, trasparenza e qualificazione professionale), oltre alla conservazione degli atti e alla protezione dei dati, in conformità ai requisiti ministeriali per l'iscrizione e il mantenimento nel registro.
2. L'Organismo adotta procedure trasparenti per l'assegnazione, la gestione dei procedimenti e la pubblicità delle informazioni dovute, inclusa la pubblicazione degli atti previsti e delle variazioni rilevanti per il registro.
3. È assicurata la disponibilità di sistemi telematici e registri informatizzati per la ricezione, conservazione e tracciabilità dei dati dei procedimenti, secondo i requisiti indicati dal D.M. 150/2023.

Art. 11 – Doveri dei collaboratori e dei dipendenti

1. Collaboratori e dipendenti operano con diligenza, riservatezza, correttezza, imparzialità e nel rispetto delle istruzioni dell'Organismo, garantendo la qualità del servizio e la tutela della dignità delle persone.
2. Ogni forma di discriminazione o molestia è vietata; le decisioni relative a selezione, incarichi e valutazioni seguono criteri tecnico-professionali trasparenti e coerenti con le esigenze organizzative.

- c. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite non sono utilizzabili come prova nei limiti di legge, né il mediatore può essere chiamato a deporre sui contenuti riservati, secondo i principi dell'istituto e la centralità della neutralità del mediatore.

Art. 5 – Trasparenza economica e correttezza amministrativa

1. L'Organismo rende disponibili in modo chiaro le indennità e le tabelle dei costi allegate al regolamento, e gestisce i pagamenti in conformità ai pertinenti obblighi di pubblicità/trasparenza previsti dal D.M. 150/2023.
2. L'Organismo conserva gli atti e rilascia, su richiesta delle parti e ove previsto, i verbali e i documenti del procedimento nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa applicabile e dagli obblighi ministeriali.

Art. 6 – Nomina del mediatore e organizzazione del procedimento

1. Il regolamento dell'Organismo prevede criteri predeterminati di assegnazione rispettosi della competenza e della rotazione, consente l'indicazione concorde del mediatore da parte delle parti e disciplina la sostituzione in caso di sopravvenuta impossibilità o di ragioni di imparzialità.
2. Il mediatore non può iniziare il procedimento prima di aver sottoscritto la dichiarazione di indipendenza e imparzialità secondo le formule regolamentari; sono indicate nel regolamento le cause di incompatibilità e gli ulteriori impegni a garanzia di indipendenza e imparzialità.
3. L'Organismo assicura, anche con strumenti telematici idonei, lo svolgimento del procedimento in condizioni di efficienza, riservatezza e sicurezza, come richiesto dai requisiti di efficienza e dagli obblighi di organizzazione previsti dal D.M. 150/2023.

Art. 7 – Divieto di utilità indebite, regalie e compensi non dovuti

1. È vietato offrire, promettere, richiedere o accettare denaro, utilità o benefici in connessione con l'instaurazione, conduzione o definizione della mediazione, diversi dalle indennità/spese previste dalla legge e dal regolamento dell'Organismo.
2. Il mediatore non può percepire compensi direttamente dalle parti, né assumere diritti/obblighi connessi agli affari trattati diversi da quelli inerenti alla prestazione, a tutela di imparzialità e terzietà, come ribadito dalla giurisprudenza e dalla disciplina di settore.
3. Omaggi di modico valore, estranei alla procedura e tali da non compromettere – neppure in apparenza – indipendenza e trasparenza, sono ammessi solo se opportuni e comunque nel rispetto delle regole interne.

Art. 12 – Doveri delle parti e dei difensori

1. Le parti partecipano in buona fede e con spirito conciliativo, evitando condotte dilatorie o ostruzionistiche; compaiono personalmente o a mezzo di rappresentante munito dei poteri necessari per definire la controversia, nei limiti di legge.
2. Le parti e i difensori mantengono un linguaggio e un comportamento rispettosi, evitando offese e pressioni indebite; gli avvocati collaborano lealmente con il mediatore, nel rispetto dei propri doveri deontologici, per supportare scelte informate e la valutazione dei rischi/costi del contenzioso.
3. La partecipazione personale è valorizzata dalla normativa e dalla giurisprudenza di merito quale strumento essenziale all'effettività della procedura e alla composizione degli interessi, fatte salve le eccezioni di legge.

Art. 13 – Riservatezza, protezione dei dati e gestione documentale

1. Verbalì e documenti sono acquisiti, conservati e, se necessario, trasmessi nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e delle regole organizzative interne; l'Organismo adotta misure per prevenire accessi non autorizzati, perdite o divulgazioni indebite.
2. Le funzionalità telematiche e i registri informatizzati devono assicurare sicurezza delle comunicazioni e tracciabilità dei procedimenti, in conformità ai requisiti ministeriali per l'iscrizione e la gestione dei servizi.

Art. 14 – Segnalazioni, reclami e monitoraggio

1. Chiunque partecipi al procedimento può segnalare condotte o disfunzioni ritenute non conformi al Codice o al regolamento. Le segnalazioni sono trattate con tempestività, riservatezza e imparzialità, garantendo – per quanto possibile – il contraddittorio e la tutela da ritorsioni.
2. L'Organismo può adottare misure correttive organizzative e, ove necessario, avviare la procedura sanzionatoria interna o effettuare le segnalazioni alle autorità o agli enti competenti nei casi di particolare gravità.

Art. 15 – Sistema sanzionatorio e conseguenze

1. Il Responsabile dell'Organismo vigila sull'osservanza del Codice e, in caso di violazioni, adotta provvedimenti proporzionati, previa audizione dell'interessato. A titolo esemplificativo: richiamo (violazioni lievi), sospensione (violazioni gravi), revoca dell'incarico e/o cancellazione dagli elenchi (violazioni gravi o reiterate; mancato mantenimento dei requisiti; parzialità accertata).
2. È ammesso reclamo interno avverso i provvedimenti: l'Organismo nomina un collegio di tre mediatori, di cui non può far parte chi ha adottato la misura, che decide con atto motivato.
3. Condotte di mala fede o mancata partecipazione delle parti possono essere rilevate a verbale e produrre le conseguenze previste dalla legge; comportamenti contrari a correttezza e dignità della procedura possono essere annotati a verbale e, nei casi gravi, segnalati ai competenti Consigli dell'Ordine.

4. La violazione della riservatezza può comportare responsabilità, anche civile, per i danni causati, oltre alle ulteriori conseguenze di legge.

Art. 16 – Disposizioni finali e aggiornamento

1. Il Codice è soggetto a revisione periodica e in caso di modifiche normative o organizzative; le variazioni sono comunicate al Ministero della Giustizia ove richiesto e pubblicate secondo le modalità previste, in coerenza con gli obblighi di deposito e trasparenza del D.M. 150/2023.
2. Per quanto non disciplinato, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di mediazione civile e commerciale e il Regolamento dell'Organismo.